

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI DELL'AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE (IMPOSTAZIONE SUL FATTURATO)

Alle condizioni tutte della presente polizza, l'impresa di assicurazione sottoscritta ed eventuali imprese coassicuratrici, in seguito denominate "Società", assicurano

Contraente

Codice fiscale o partita IVA

Indirizzo

per il trasporto delle merci sottoelencate:

.....

Ai fini di quanto previsto all'art. 16, specificare se dette merci appartengano alle seguenti categorie:

- | | | |
|--|----|----|
| - merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata (art. 16 a) | SI | NO |
| - merci speciali (art. 16 b, c, d) | SI | NO |

RISCHI GUERRA E SCIOPERI (v. Appendice) indicare "inclusi" se assicurati

LIMITI TERRITORIALI:

.....

PERIODO DELL'ASSICURAZIONE (art. 17): dal al
 con tacita proroga come da art. 10.

VALORE ASSICURABILE (art. 19):% di incremento a titolo di oneri e spese accessorie

SOMME ASSICURATE - LIMITE DELL'INDENNIZZO (art. 20)

a)		per ogni nave
b)		per ogni aeromobile
c)		per ogni autocarro nei trasporti effettuati in conto proprio
d)		per ogni autocarro nei trasporti affidati a terzi vettori
e)		per ogni spedizione postale
f)		per ogni carro ferroviario
g)		per ogni convoglio ferroviario
h)		per ogni autovettura
i)		per ogni giacenza in corso di transito

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO (art. 21)

	Maggiorazione oneri e spese	Trasporti terrestri	Trasporti marittimi	Trasporti aerei
Fatturato Vendite a rischio del Contraente				
tasso % (netto)				
.....				
premio				
Fatturato Vendite non a rischio del Contraente (ex art 15 a)				
tasso % (netto)				
.....				
premio				

Fatturato acquisti				
tasso % (netto)				
.....				
premio				
	Soprapremi			
Merci ex art. 15 b)				
Merci ex art. 15 c)				
Merci ex art. 15 d)				
premio netto addizionale rischi guerra e scioperi				
PREMIO ANNUO NETTO				

accessori				
Imposta %				
PREMIO LORDO				


Premio minimo comunque acquisito (art. 22 secondo paragrafo): €

SCOPERTI E FRANCHIGIE

.....

.....

.....



INDICE

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2** Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3** Comunicazioni fra le Parti
- Art. 4** Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5** Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 6** Coassicurazione
- Art. 7** Aggravamento del rischio
- Art. 8** Diminuzione del rischio
- Art. 9** Recesso dal contratto in caso di sinistro
- Art. 10** Tacita proroga dell'assicurazione
- Art. 11** Oneri fiscali
- Art. 12** Legge applicabile e giurisdizione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE

- Art. 13** Oggetto dell'assicurazione
- Art. 14** Esclusioni
- Art. 15** Trasporti assicurati e merci rientranti nell'assicurazione
- Art. 16** Merci escluse dall'assicurazione
- Art. 17** Periodo dell'assicurazione
- Art. 18** Durata dell'assicurazione per ogni viaggio
- Art. 19** Valore assicurabile
- Art. 20** Somme assicurate - Limite dell'indennizzo
- Art. 21** Determinazione del premio
- Art. 22** Regolazione del premio
- Art. 23** Obblighi in caso di sinistro
- Art. 24** Obblighi specifici nel caso di furto e rapina nelle tratte terrestri
- Art. 25** Determinazione del danno
- Art. 26** Richiesta dell'indennizzo
- Art. 27** Pagamento dell'indennizzo

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE

- Art. 28** Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce
 - 28.1** Furto del veicolo
 - 28.2** Furto di colli interi
 - 28.3** Furto della merce a seguito di incidente
- Art. 29** Obblighi specifici in caso di ritrovamento del veicolo
- Art. 30** Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA

- Art. 31** Danni derivanti da variazioni di temperatura
- Art. 32** Esclusioni
- Art. 33** Durata dell'assicurazione
- Art. 34** Condizioni di assicurabilità delle merci nei trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione
- Art. 35** Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati con mezzi di proprietà o in gestione
- Art. 36** Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo

Art. 37 Scoperti

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE

Art. 38 Dichiarazioni del Contraente relative alle spedizioni marittime

Art. 39 Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto marittimo

Art. 40 Trasporto sopra coperta

Art. 41 Avaria comune e spese di salvataggio

Art. 42 Spese di inoltro a destino

Art. 43 Abbandono

www.assweb.net

DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparecchio antifurto:

il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Autocarro:

il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

Certificato di assicurazione:

il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

Chiavi dell'antifurto:

tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno:

la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

Delegataria:

l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione ed alla gestione del contratto.

Franchigia:

l'importo – che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta detratto l'eventuale scoperto.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.

Luogo di destinazione:

la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.

Motrice:

la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimorchio:

il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Semirimorchio:

il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

Scoperto:

la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.

Società:

l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Veicolo:

il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura e il carro ferroviario.

Vettore:

il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 6 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 7 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 10 - Tacita proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, a causa di tutti i rischi, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 14.

In caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, il rischio di furto delle merci è regolato dagli artt. 28, 29 e 30.

Art. 14 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- b) inidoneità del veicolo nei trasporti effettuati in conto proprio;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- l) atti di terrorismo;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 15 - Trasporti assicurati e merci rientranti nell'assicurazione

La garanzia vale per i trasporti terrestri, marittimi, aerei o per acque interne entro i limiti territoriali indicati in frontespizio.

Ai fini dell'operatività della copertura, qualora il trasporto sia affidato direttamente dal Contraente ad un vettore, questi deve essere autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione.

Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate in frontespizio e trasportate a rischio del Contraente/Assicurato o con contratti che pongano a carico del Contraente l'onere dell'assicurazione. Con esplicita pattuizione risultante dal frontespizio la presente assicurazione può includere i trasporti relativi alle seguenti merci:

- a) merci vendute dal Contraente a termini di resa che non pongono a suo carico il rischio del trasporto o l'onere dell'assicurazione e che si intendono, quindi, assicurate per conto dell'avente diritto sulle stesse;
- b) merci trasportate per la lavorazione presso terzi;
- c) merci non consegnate e restituite al Contraente prima della scadenza dei termini indicati nel secondo paragrafo dell'art. 18.l e le merci restituite dal ricevitore entro 15 giorni dalla consegna; d) merci non oggetto di acquisto o vendita che viaggiano a rischio del Contraente.

Art. 16 - Merci escluse dall'assicurazione

Sono escluse dall'assicurazione, salvo patto contrario, le seguenti merci:

- a) merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata;
- b) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate, tabacchi, pellicce, prodotti farmaceutici;
- d) merci infiammabili, esplosivi o pericolose.

Art. 17 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio.

La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 18, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 18 - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

a. L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
- b) in ogni altro magazzino o area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- i) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
- ii) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;
- iii) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.

b. Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

Si intendono anche incluse nell'assicurazione eventuali soste o giacenze per un periodo massimo di 3 giorni a bordo del veicolo prima dell'inizio del viaggio. Ai fini dell'operatività della garanzia furto è condizione essenziale che il veicolo – la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e

le porte chiuse a chiave - sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati e che l'apparecchio antifurto sia messo in funzione

Sono invece escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro stessi gestiti. L'eventuale inclusione in garanzia delle merci in lavorazione presso terzi (art. 15 lett. b) e delle merci di ritorno (art. 15, lett. c) non comporta l'assicurazione durante la giacenza presso il terzista o il ricevitore.

c. – Nei trasporti marittimi e/o aerei:

a) **se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima della cessazione della copertura secondo i termini di cui ai punti I ii) e I iii), le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.**

b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni del secondo paragrafo della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.

c) **Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.**

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua

– fino a quando le merci sono consegnate in tale porto, aeroporto o luogo fermi restando i termini di cui ai punti I ii) e I iii)

– ovvero fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

Art. 19 - Valore assicurabile

Il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.

A richiesta del Contraente potrà essere pattuito e compreso nel valore assicurabile un aumento di tale prezzo, nella misura indicata in frontespizio, a titolo di oneri e spese accessorie - quali oneri fiscali e doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati.

In mancanza di fattura, il valore assicurabile è costituito:

- per le merci semilavorate o non vendute: dal costo di produzione, del trasporto e dalle spese ed oneri accessori;
- per le altre merci: dal valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Art. 20 – Somme assicurate - Limite dell'indennizzo

La somma che la società assicura per ogni mezzo di trasporto e/o per località di giacenza è quella indicata in frontespizio e costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla società, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

A tale somma sono da aggiungere i compensi dei periti o commissari d'avaria incaricati in conformità all'art. 23 lettera c).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

Art. 21 - Determinazione del premio

Il premio viene calcolato applicando ai fatturati assicurati (vendite e/o acquisti) come risultanti dai documenti contabili del Contraente, i tassi concordati. Per "fatturato vendite" si intende il volume degli affari fatturati nel periodo di assicurazione, esclusa IVA, riguardante le merci assicurate. Per "fatturato acquisti" si intende il totale degli importi, esclusa IVA, riguardanti le merci assicurate.

Separata indicazione dovrà essere fornita del valore delle merci vendute dal Contraente a termini di resa che non pongano a suo carico il rischio del trasporto o l'onere dell'assicurazione se tali merci sono comprese nell'assicurazione, come indicato alla lettera a) dell'art. 15.

Qualora il valore assicurato delle merci acquistate e/o vendute sia maggiorato rispetto al valore di fattura per l'inclusione di oneri e spese accessorie in conformità al secondo paragrafo dell'art. 19, il premio sarà aumentato in proporzione a tale maggiorazione.

Qualora vengano ricomprese in garanzia le merci di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 15, verrà conteggiato separatamente il relativo soprapremio.

Art. 22 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene

- **anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;**
- **regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.**

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza, che si intende comunque acquisito.

La Società ha il diritto di agire giudizialmente nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio dell'annualità precedente ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 23 -Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) **darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; il Contraente – o chi per esso - deve inoltre adempiere agli obblighi specifici indicati**
 - **all'art. 29 nel caso di trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione,**
 - **all'art. 35 nel caso di merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata, qualora incluse in garanzia;**
- b) **apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia avuto la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;**
- c) **chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;**

- d) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 24 -Obblighi specifici in caso di furto e rapina nelle tratte terrestri

In caso di furto o rapina, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 25 – Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce come definito all'art. 19 e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Gli oneri o spese accessorie, qualora assicurati in conformità del secondo paragrafo dell'art. 19, rientrano nel danno solo se rimangono a carico dell'assicurato.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 26 – Richiesta dell'indennizzo

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a. consegnare i documenti di trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'art. 23, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b. consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c. **esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;**

- d. consegnare l'originale del certificato di assicurazione, qualora emesso;
- e. dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall'art. 5;

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici

- di cui all'art. 30 nel caso di trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione;
- di cui all'art. 36 nel caso di trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione in regime di temperatura controllata, qualora inclusi in garanzia.

Il Contraente inoltre, se non è titolare dei diritti nascenti dal contratto di trasporto o quando la merce è assicurata per conto dell'acquirente, deve anche consegnare i seguenti documenti:

- a) cessione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto da parte del destinatario della merce o da altri aventi diritto nei confronti del vettore;
- b) consenso scritto da parte dell'acquirente al pagamento dell'indennizzo al Contraente.

Art. 27 – Pagamento dell'indennizzo

L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato in base agli artt. 19 e 25 ed entro i limiti dell'art. 20.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'art. 26.

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

Art. 28 - Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione si applicano le seguenti disposizioni:

28.1 Furto del veicolo

- I) L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,
 - a. sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
ovvero
 - b. sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
ovvero
 - c. sostì in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.
- II) Al di fuori delle ipotesi previste dal punto I precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso. In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:
 - a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato

dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o accettato dalla Società;

- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura. Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a) del presente punto II, la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata in frontespizio.

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema ovvero che sul rimorchio o semirimorchio, quando sganciato dalla motrice, sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme, alla norma CEI 79/5 1 di 2° o 3° livello o accettato dalla Società;

- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del presente punto II. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

28.2 Furto di colli interi

L'operatività della garanzia nel caso di furto di singoli colli interi è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate al paragrafo 28.1 punto I del presente articolo e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il veicolo era parcheggiato ovvero mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi. L'effrazione o lo scasso o la manomissione devono essere stati constatati dalla Società o da Perito da essa designato.

28.3 – Furto della merce a seguito di incidente

L'operatività della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto ai paragrafi 28.1 e 28.2, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere tali obblighi.

Art. 29 -Obblighi specifici in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione

o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 30 – Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo

Oltre a quanto previsto all'art. 26, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve consegnare le chiavi e i documenti relativi all'apparecchio antifurto, di cui all'art 28.1 punto II e le copie dei verbali di intervento delle Autorità ai sensi dell'art. 29.

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA

Qualora, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, l'assicurazione ricomprenda – in deroga alla lettera a) dello stesso articolo – le merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata, ad integrazione degli articoli che precedono, si applica la seguente disciplina.

Art. 31 – Danni derivanti da variazioni di temperatura

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 14 e), i danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili purchè

a) causati da: guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per un periodo minimo continuativo di 24 h nei trasporti marittimi - comprese le giacenze di transito - ovvero di 8 h nei trasporti aerei o terrestri;

ovvero

b) conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione;
- incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore;
- furto o rapina.

Art. 32 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 come sopra derogato, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

a) omessa o errata indicazione al vettore della temperatura corretta;

b) mancata prerfrigerazione della merce.

Limitatamente ai trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la Società inoltre non è obbligata per i danni derivanti da:

a) errata regolazione del termostato;

b) mancata prerfrigerazione dell'autocarro o del container, ove necessaria;

c) mancata o difettosa circolazione dell'aria.

Art. 33 - Durata dell'assicurazione

In deroga a quanto previsto al paragrafo I dell'art. 18, l'assicurazione per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza garantiti dalla polizza, ad un periodo massimo di 3 giorni in ogni località.

Art. 34 - Condizioni di assicurabilità delle merci nei trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) che il veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) che il Contraente nel semestre precedente la stipula dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 h per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 h per i prodotti refrigerati o freschi.

Art 35 -Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione

Fermo restando quanto altro previsto dall'art. 23, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia - il Contraente, o chi per esso, deve:

- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero oppure
- richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Il Contraente, o chi per esso, deve mostrare al Commissario d'avaria o Perito - intervenuto ai sensi dell'art. 23 lettera c) - la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'art. 34 lettera c).

Art. 36 – Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo

Oltre a quanto previsto all'art. 26, il Contraente, relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione, deve esibire i seguenti documenti:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

Il Contraente deve inoltre esibire il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

Art. 37- Scoperti

Eventuali indennizzi relativi a danni da variazione di temperatura – calcolati secondo quanto indicato all'art. 27– saranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

.....
.....

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE

Art. 38 - Dichiarazioni del Contraente relative alle spedizioni marittime

Il Contraente deve dichiarare:

- a) il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
- b) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetti e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate;
- c) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.

Art. 39 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto marittimo

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla clausola di classificazione allegata al presente contratto.

Qualora il trasporto sia effettuato su navi non conformi alla suddetta clausola, le merci potranno essere assicurate a condizioni e tassi da concordarsi.

Art. 40 - Trasporto sopra coperta

Per merci trasportate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata limitatamente ai casi di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- c) caduta di aeromobile;
- d) getto od asporto del mare;
- e) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco nonché durante il trasbordo purchè tali operazioni siano garantite dalla polizza;
- f) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata.

Restano ferme, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.

Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetti e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Art. 41 - Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta

o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

Art. 42 - Spese di inoltro a destino

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica:

- a. qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
- b. in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

Art. 43 – Abbandono

L'Assicurato - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di polizza - può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

.....
.....
.....
.....

Emessa in originali a il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.....

Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

IL CONTRAENTE

.....

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti disposizioni:

Art. 9 Recesso dal contratto in caso di sinistro

Art. 10 Tacita proroga dell'assicurazione

Art. 23 lettera g) Obbligo di astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzi dai terzi responsabili senza il consenso scritto della Società.

IL CONTRAENTE

.....

APPENDICE RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Art. 1 – Rischi assicurati

In deroga all'art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate" ed in considerazione del premio addizionale indicato nel frontespizio di polizza, la Società risponde dei danni alle merci assicurate causati da

- a. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b. cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c. ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- d. atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- e. atti di terrorismo;
- f. atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

La garanzia per i rischi di cui alle lettere a), b) e c) è operante esclusivamente durante le traversate marittime o aeree.

Art. 2 - Recesso

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Emessa in originali a il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.....

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente la seguente disposizione:

Art. 2 - Recesso

IL CONTRAENTE